

Codice DB1118

D.D. 23 settembre 2013, n. 818

D.Lgs. 61 art. 14, comma 10, Vincolo di destinazione dei sottoprodotti esclusi dalla classificazione della DOCG Brachetto d'Acqui e della DOC Piemonte Brachetto per la campagna 2013-2014 (vendemmia 2013).

Il Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10, stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O., su richiesta dei Consorzi e sentite le Organizzazioni Professionali di categoria, la riduzione della resa ad ettaro di vino classificabile come vino a D.O. per conseguire l'equilibrio di mercato e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione.

Con D.D n. 801 del 18 settembre 2013 la Regione Piemonte su richiesta dei rispettivi Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria ha provveduto alla riduzione della resa ad ettaro per DOCG Brachetto d'Acqui e per DOC Piemonte nelle tipologie Brachetto e Brachetto spumante.

Il Consorzio di Tutela dei Vini d'Acqui in data 23 settembre 2013 ha inviato comunicazione prot.n.80/2013 (ns. protocollo n.17385/DB1118 del 23 settembre 2013), in merito ai vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla docg Brachetto d'Acqui. Nella comunicazione è riportato che "...viste le forti difficoltà di commercializzazione del prodotto D.O.C.G.in oggetto, sul mercato nazionale ed internazionale..." e "... per evitare di permettere la circolazione di mosti da uve aromatiche da cui è possibile produrre vini spumanti di qualità del tipo aromatico che saturerebbero il mercato e permettere invece di utilizzare i prodotti esclusi dalla DOCG anche per usi alternativi", richiede che la destinazione delle uve Brachetto e dei mosti eccedenti le rese fissate della DOCG Brachetto d'Acqui siano i seguenti:

- Succhi d'uva;
- Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- Vino;
- Distillati.

Consorzio di Tutela dei vini d'Asti e del Monferrato in data 23 settembre 2013 ha inviato comunicazione (ns.prot.17720/DB1118) in merito ai vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla DOC Piemonte Brachetto. Nella comunicazione è riportato che "...viste le forti difficoltà di commercializzazione del prodotto D.O.C..Piemonte Brachetto sul mercato nazionale ed internazionale..." e "... per evitare di permettere la circolazione di mosti da uve aromatiche da cui è possibile produrre vini spumanti di qualità del tipo aromatico che saturerebbero il mercato stesso, per permettere, invece di utilizzare i prodotti esclusi dalla DOC anche per usi alternativi", richiede che la destinazione delle uve Brachetto e dei mosti eccedenti le rese fissate della DOC Piemonte Brachetto e Piemonte Brachetto spumante siano i seguenti:

- Succhi d'uva;
- Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
- Vino;
- Distillati.

Considerate le richieste presentate dai due Consorzi di Tutela citati in precedenza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, art. 14, comma 10, si ritiene di procedere con la definizione della destinazione delle uve Brachetto e dei mosti eccedenti le rese fissate, per i prodotti della docg Brachetto d'Acqui.e della Doc Piemonte per le tipologie Brachetto spumante e Brachetto.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Per quanto specificato in premessa:

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto gli artt.14 e 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

- 1) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 14, comma 10;
- 2) Per le motivazioni indicate in premessa e sulla base della documentazione conservata agli atti del settore;
- 3) Per la campagna vendemmiale 2013 – 2014 (vendemmia 2013) le uve Brachetto ed i mosti eccedenti le rese fissate per la docg Brachetto d'Acqui.e per la Doc Piemonte per le tipologie Brachetto spumante e Brachetto, possono essere destinati esclusivamente alle produzioni dei prodotti di seguito elencati:
 - Succhi d'uva;
 - Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco
 - Vino;
 - Distillati.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger